

TI_GERICHTE 42.2021.68 vom 21. März 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2021.68_d20200321

FR: TI_GERICHTE 42.2021.68 du 21 mars 2020

IT: TI_GERICHTE 42.2021.68 del 21 marzo 2020

Regeste

Richiesta di ricalcolo delle indennità giornaliere Corona per il periodo dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020 in seguito all'emissione della tassazione 2019 e del calcolo definitivo dei contributi 2019 dopo il 16 settembre 2020. Ricorso respinto in applicazione STF 9C_663/2021. No AG

Erwägungen

E. 16

settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è contrario al principio dell'uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della clausola d'urgenza e non può essere applicato (consid. 11.4). nel merito 2.2. Ai sensi dell'art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo. Il Consiglio federale, fondandosi sull'art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l'Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871). Per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 il diritto alle indennità di perdita di guadagno è disciplinato dall'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella sua versione del 6 luglio 2020 (DTF 148 V 162, consid. 3.2; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 6.1.1). Ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020, i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGa che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per il 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; al calcolo del reddito determinante per il 2019 si applica per analogia l'articolo 5 capoverso 2 secondo periodo. La condizione di cui al capoverso 1bis lettera c (nota del redattore: "sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ") si applica anche a questi lavoratori indipendenti. Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull'art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato una nuova regolamentazione che ha sostituito quella precedentemente in vigore (cfr. anche STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 6.1.1). Secondo l'art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno così

modificato, hanno in particolare diritto all'indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività. Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

E. 18

giugno 2021: “ Coronavirus: prolungamento del diritto all'indennità di perdita di guadagno ”). Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell'articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015-2019. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.). Il cpv. 3 ter , primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ...” (cfr. RU 2020 pag. 5829) Il 20 gennaio 2021 l'art. 2 cpv. 3 ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18): " Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.” Nell'ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l'art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019. L'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3 bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone

di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 (lett. a bis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

2.3. Relativamente alla forma dell'indennità e al numero delle indennità giornaliere, l'art. 4 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno enuncia che l'indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 marzo 2020, riguardante l'importo e il calcolo dell'indennità, l'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità (cpv. 1). Per il cpv. 2, all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell'indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all'avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest'ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data (nuovo testo giusta il n. I dell'Ordinanza del 19 giugno 2020, in vigore dal 17 marzo 2020). L'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3). In seguito ad un'ulteriore modifica dal 17 settembre 2020 la seconda frase dell'art. 5 cpv. 2 ed il cpv. 4 sono stati abrogati e sono entrati in vigore i cpv. 2 bis e 2 ter , del seguente tenore (RU 2020 3705): " 2bis Agli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o capoverso 3 che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo. 2ter Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o capoverso 3, è determinante il reddito soggetto all'AVS nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente." A questo proposito nel commento all'entrata in vigore dell'art. 5 cpv. 2 bis dell'ordinanza COVID-19 dal 17 settembre 2020, figura che "nel caso delle persone che avevano già diritto a un'indennità in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la base di calcolo utilizzata per quella indennità. I calcoli vengono effettuati sulla base del 2019, poiché, contrariamente al 2020, in questo anno non si sentivano ancora le ripercussioni del coronavirus e il risultato dovrebbe quindi essere migliore. Gli aventi diritto hanno la possibilità di far correggere l'importo dell'indennità, se ricevono la decisione di tassazione fiscale prima del 16 settembre 2020. Le richieste di nuovo calcolo inoltrate entro quella data saranno prese in considerazione, mentre è escluso un nuovo calcolo dell'indennità sulla base di una decisione di tassazione fiscale inviata dopo il 16 settembre 2020 " (cfr. www.bsv.admin.ch). Circa il cpv. 2 ter , figura che " nel caso delle persone che non avevano diritto a un'indennità in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, il calcolo dell'indennità si basa sul reddito dell'attività lucrativa accertato dalla cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2019 o, se questa non è ancora stata emanata, la fissazione dei contributi d'acconto per il 2019. È escluso un nuovo calcolo sulla base di una decisione di tassazione

fiscale più recente”. Il 7 ottobre 2020 il Consiglio federale ha adottato l’Ordinanza sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ottobre 2020, la quale prevede al punto 7 l’inserimento in ingresso dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 la frase “ visto l’articolo 15 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 ” (cfr. RU 2020 3971 e 3973). Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3 bis o 3 quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente. Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2 bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2 ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1 bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3 bis o 3 quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2 bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “ il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2 ter vigente è soppresso ”. L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati. Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Secondo l’art. 8 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3). 2.4. Chiamato a pronunciarsi nel merito di un ricorso inoltrato da un’assicurata che chiedeva che le indennità giornaliere per il coronavirus fossero ricalcolate in base ai dati evinti dalla tassazione 2019 emessa dopo il 16 settembre 2020, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022). La vicenda è stata così riassunta nel Comunicato stampa del 13 dicembre 2022 del Tribunale federale: " In agosto

2020 una donna, di professione musicista e insegnante, ha presentato richiesta per l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La Cassa di compensazione del Canton Ticino ha fissato a 35 franchi l'indennità giornaliera per il periodo dal 17 marzo 2020 alla fine di ottobre 2020, basando il proprio calcolo sulla decisione definitiva di tassazione fiscale dell'interessata per l'anno 2018. A gennaio 2021 quest'ultima ha inviato alla cassa di compensazione la tassazione fiscale definitiva per il 2019, dalla quale risultava che il suo reddito imponibile era significativamente più alto rispetto a quello del 2018. L'interessata ha quindi chiesto di ricalcolare l'indennità giornaliera. La Cassa di compensazione ha respinto tale richiesta e il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha confermato questa decisione. Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso interposto dall'interessata; le indennità giornaliere dovranno essere ricalcolate per il periodo che decorre dal 17 settembre 2020. Occorre infatti operare una distinzione tra il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 e quello dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. L'"Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno" applicabile durante il primo di questi due periodi prevedeva che, dopo essere stata fissata, l'indennità poteva essere ricalcolata solo se l'avente diritto avesse ricevuto una tassazione fiscale più recente entro il 16 settembre 2020 e avesse richiesto il nuovo calcolo entro tale data. Secondo le versioni della suddetta ordinanza applicabili al periodo successivo (dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021), dopo essere stata fissata, l'indennità non può essere ricalcolata in virtù di una base di calcolo più recente. Per quanto riguarda il periodo fino al 16 settembre 2020, la soluzione adottata non è criticabile. L'ordinanza litigiosa si basava sul diritto di necessità (articolo 185 della Costituzione federale) e il Consiglio federale aveva un ampio margine di manovra vista l'urgenza della situazione; il governo ha dovuto intervenire rapidamente adottando regole semplici. Il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 va invece valutato in modo diverso. La situazione d'urgenza non era più data come in precedenza. Nel ponderare gli interessi in gioco, la tutela dei diritti costituzionali assume pertanto un peso maggiore. Va sottolineato in particolare che le persone interessate non avevano alcuna influenza sul momento del trattamento delle loro dichiarazioni d'imposta. Di conseguenza, la soluzione adottata per il periodo posteriore al 17 settembre 2020 viola il principio della parità di trattamento." Nella citata STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 9. L'ordinanza COVID-19, nel suo tenore in vigore fino al 16 settembre 2020, costituisce un atto normativo che il Consiglio federale ha adottato all'inizio della pandemia di coronavirus fondandosi sull'art. 185 cpv. 3 Cost. Si tratta di un'ordinanza di sostituzione indipendente da una legge parlamentare. Il Tribunale federale può rivederne la costituzionalità a titolo pregiudiziale e non applicarla se viola i diritti fondamentali (DTF 147 V 423 consid. 3.3; DTF 147 I 333 consid. 1.5 con riferimenti). L'ordinanza COVID-19 nel suo tenore in vigore a partire dal 17 settembre 2020 è invece un'ordinanza che il Consiglio ha adottato in applicazione della delegazione legislativa contenuta nell'art. 15 della legge COVID-19. Questa ordinanza può beneficiare dell'immunità costituzionale solo se il suo contenuto è determinato da una legge federale, nel caso contrario è sottoposta a un esame di costituzionalità da parte del Tribunale federale (DTF 141 II 169 consid. 3.4). 10. Una norma disattende il principio della parità di trattamento garantito dall'art. 8 Cost. quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, devono riferirsi a un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi

essere il fatto che una disparità di trattamento può comunque essere legittimata dagli scopi perseguiti dal legislatore - o dal Consiglio federale nel caso di un'ordinanza - e che in generale quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF 147 V 423 consid. 5.1.2; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 10.1 con riferimenti). 11. 11.1 Dall'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 risulta che si può chiedere di ricalcolare un'indennità giornaliera solo se la decisione di tassazione è anteriore al 17 settembre 2020 e se la richiesta di ricalcolo è trasmessa alla Cassa prima di questa data. Visto il chiaro tenore di questa disposizione, un'altra interpretazione non è possibile (DTF 144 V 333 consid. 10.1). Lo stesso vale per il testo dell'art. 5 cpv. 2bis e 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 in vigore dopo il 17 settembre 2020 nella misura in cui è previsto che, se un assicurato percepisce un'indennità giornaliera da prima del 17 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo anche per il periodo a partire dal 17 settembre 2020 e non si può procedere a un nuovo calcolo fondandosi su dati più recenti. 11.2 Va precisato, come anticipato al considerando 6.1.2 di cui sopra, con riferimento alla DTF 148 V 162 consid. 5.3 già citata, che l'importo dell'indennità giornaliera deve essere fissato in base ai dati fiscali relativi al 2019 anche per il periodo anteriore al 17 settembre 2020. Nella fattispecie la Cassa si è fondata sui dati fiscali relativi al 2018 che ritenevano un reddito imponibile di fr. 15'800.- in quanto più favorevoli di quelli relativi alla tassazione provvisoria di fissazione dei contributi per il 2019 (cfr. decisione del 2 febbraio 2021). Ora sarebbe stato corretto riferirsi ai dati 2019 (anche se provvisori e meno favorevoli per la ricorrente) in ottemperanza a quanto scritto al considerando precedente. Tuttavia, indipendentemente dall'esito della vertenza, non spetta al Tribunale federale correggere tale errore poiché quest'ultimo non può a ogni modo andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF; divieto della reformatio in peius) . (nдр: sottolineature del redattore) 11.3 Si deve ora esaminare se la Cassa, come richiesto dall'insorgente, doveva prendere in considerazione i dati della decisione di tassazione relativa all'anno 2019 che ha stabilito un reddito imponibile cantonale di fr. 34'900.- datata 21 ottobre 2020 e trasmessa alla Cassa il 22 gennaio 2021, quindi dopo il 16 settembre 2020. 11.3.1 In più occasioni il Tribunale federale non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sulla questione litigiosa poiché i ricorsi inoltrati erano stati giudicati inammissibili (sentenze 9C_752/2020 del 9 marzo 2021, 9C_130/2021 del 29 marzo 2021, 9C_34/2021 e 9C/35/2021 del 20 marzo 2021 e 9C_446/2021 del 6 ottobre 2021, cfr. in proposito DANIELE CATTANEO, Covid-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 di Sylvie Pétremand (ed.), Berna 2021, pag. 197). Se, da una parte, delle ragioni relative all'urgenza della situazione sono comprensibili e dovrebbero portare a soluzioni semplici e rapide, come messo in evidenza nella sentenza cantonale impugnata e ripetuto dall'UFAS, dall'altra, si deve sottolineare che le misure adottate non sfuggono a un esame di carattere costituzionale, in particolare in rapporto al principio della parità di trattamento (consid. 10 di cui sopra). 11.3.2 I testi delle ordinanze COVID-19 qui litigiosi non si fondano sulla stessa base legale. Le ordinanze del 20 marzo e del 6 luglio 2020, che disciplinano il periodo dal 17 marzo al 16 settembre 2020 sono state emanate in applicazione all'art. 185 cpv. 3 Cost. L'ordinanza dell'8 ottobre 2020, che regola il periodo successivo al 17 settembre 2020, si basa invece sulla legge COVID-19 (consid. 6.1.1 e 6.2.1 e 9 di cui sopra). L'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 e gli articoli 5 cpv. 2bis e 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 dell'8 ottobre 2020 in vigore dopo il 17 settembre 2020 hanno per scopo di indicare che l'indennità giornaliera deve essere calcolata in base ai dati fiscali 2019 a disposizione dell'amministrazione al più tardi il

16 settembre 2020. Ragioni per lo più pratiche, legate alla rapidità dell'aiuto da accordare, sono invocate dalla Cassa e riprese nella sentenza impugnata per giustificare questa data. La data del 16 settembre 2020 corrisponde a quella di validità fissata in un primo tempo per l'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 (art. 11 cpv. 2 della suddetta ordinanza). Il motivo del limite al 16 settembre 2020 è quindi da mettere in relazione principalmente alla durata di validità del testo legale. Questa validità è stata in seguito prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2022, almeno per alcune disposizioni (art. 11 cpv. 7 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 1° aprile 2022; RS 830.31).

11.3.3 Tenuto conto dell'ampio margine di manovra di cui deve potere beneficiare il Consiglio federale quando emana un'ordinanza in un ambito di sua competenza, si può ammettere che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 non è arbitrario e rispetta il principio di uguaglianza giuridica nella misura in cui la regolamentazione è giustificata da un motivo aggettivo legato all'urgenza della situazione. Come rammentato dall'UFAS nella sua presa di posizione, il Consiglio federale ha dovuto intervenire rapidamente adottando delle regole semplici. Il limite temporale del 16 settembre 2020 per inoltrare la domanda e i documenti idonei risponde a un'esigenza d'urgenza. Si trattava infatti di decidere il più in fretta possibile su numerose richieste d'aiuto d'urgenza dovute alle conseguenze economiche della pandemia. Non va trascurato che al momento di adottare le ordinanze COVID-19 nella primavera / estate 2020 la situazione era molto volatile, non si conosceva l'evoluzione dal punto di vista sanitario e neppure si poteva valutare il numero di richieste d'aiuto d'urgenza che sarebbero state presentate.

11.3.4 La situazione deve essere invece giudicata diversamente per il periodo posteriore al 16 settembre 2020 disciplinato dall'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020. Preliminarmente va osservato che la legge COVID-19 (in particolare il suo art. 15) non contiene indicazioni dettagliate sul contenuto dell'ordinanza COVID-19 per quanta riguarda l'indennità per perdita di guadagno. L'ordinanza COVID-19 non può quindi beneficiare dell'immunità costituzionale e deve essere sottoposta a un esame di costituzionalità (consid. 9 di cui sopra). La situazione d'urgenza non era più data come in precedenza: i motivi pratici che giustificavano una soluzione semplice non si presentavano più con la stessa acuità. Non si vede per esempio che cosa avrebbe impedito all'amministrazione di ricalcolare una prestazione se nuovi documenti le fossero stati inoltrati prima dell'emanazione della sua decisione. Se, in un primo tempo, poteva essere giustificato fissare un limite temporale per dare rapidamente e senza burocrazia un aiuto d'urgenza, questo non è il caso, in un secondo tempo, se l'urgenza non è più così presente. Per la ponderazione degli interessi tra le esigenze dettate dall'urgenza (che non è più la stessa nell'autunno 2020 rispetto alla primavera / estate 2020) e quelle legate al rispetto dei principi costituzionali, quest'ultimi assumono un peso maggiore. Ora è innegabile che la durata di trattamento di una procedura di tassazione e fissazione dei contributi AVS/AI non dipende da chi domanda una prestazione. In altre parole, chi richiede prestazioni non ha alcuna influenza sull'esame della tassazione. È pertanto aleatorio sapere se nel caso di chi richiede un'indennità giornaliera COVID-19 questa sarà calcolata in base a una tassazione definitiva o provvisoria. Con il mantenimento del limite temporale del 16 settembre 2020 viene ratificata una disparità di trattamento tra chi è già in possesso di una tassazione fiscale 2019 prima del 17 settembre 2020 e chi non ce l'ha ancora, senza che questa disparità si possa (più) fondare su un motivo aggettivo legato all'urgenza della situazione. La costituzionalità delle disposizioni litigiose in vigore a partire dal 17 settembre 2020 è inoltre inficiata dalla seguente considerazione. Le critiche relative all'impossibilità di prendere in considerazione anche i dati fiscali posteriori al 17

settembre 2020 - e di procedere a un nuovo calcolo - sono suffragate anche dagli art. 11 cpv. 1 LIPG e in particolare dall'art. 7 cpv. 1 OIPG nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2021, ai quali rinvia per analogia l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020. Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OIPG, l'indennità deve essere calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio; se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità. Deve essere inoltre ricordato che a partire dal 1° luglio 2021 le indennità giornaliere sono calcolate sulla base della tassazione fiscale per il 2019 senza più limiti di tempo (consid. 6.2.2 di cui sopra). (nдр: sottolineature del redattore) L'obbligo di presentare una richiesta al più tardi fino al 16 settembre 2020 e il divieto di ricalcolare l'indennità giornaliera con parametri più recenti vale quindi solo per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. I beneficiari di prestazioni per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 sono quindi svantaggiati senza motivo rispetto a chi ha potuto beneficiare di prestazioni a partire dal 1° luglio 2021.

11.4 Si deve pertanto ritenere che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 è conforme alla Costituzione. La disparità di trattamento legata al limite temporale del 16 settembre 2020 è infatti giustificata da un motivo di urgenza. Invece, l'art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, nella misura in cui esclude la possibilità di ricalcolare l'indennità giornaliera per il periodo posteriore al 16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è contrario al principio di uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della clausola d'urgenza e non può essere applicato. (nдр: sottolineature del redattore)

11.5 Il Tribunale cantonale ha giustificato il rifiuto di ricalcolare le prestazioni già versate anche riferendosi alla violazione dell'obbligo di informare da parte della ricorrente (art. 31 LPG e art. 24 cpv. 4 OAVS), oppure alla presunta violazione del diritto di essere sentito in merito di quest'obbligo. Visto l'esito del ricorso, che ha portato alla constatazione che il limite temporale del 16 settembre 2020 contenuto nell'art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, con la conseguente impossibilità di ricalcolare una prestazione già erogata prima del 17 settembre 2020, non può essere applicato, queste argomentazioni non devono essere esaminate. Venendo a mancare il limite temporale del 16 settembre 2020, non si può ritenere nessun obbligo a carico di un assicurato di annunciare un cambiamento delle circostanze prima di questa data. D'altro canto, per il periodo anteriore al 17 settembre 2020, va invece osservato che la normativa rispetta lo spazio di manovra riconosciuto al Consiglio federale. Di conseguenza, le censure in relazione alla violazione dell'obbligo di informare formulate dalla ricorrente e alla violazione del suo diritto di essere sentita in merito di quest'obbligo non sono sufficienti per giustificare un'altra soluzione.

12. Il ricorso, nella misura della sua ammissibilità (consid. 2 di cui sopra), deve essere pertanto parzialmente accolto. La sentenza impugnata come la decisione su opposizione della Cassa devono pertanto essere annullate e la causa rinviata alla Cassa affinché prenda in considerazione i dati della decisione di tassazione del 21 ottobre 2020 e renda una nuova decisione in merito al periodo a partire dal 17 settembre 2020. Nell'ambito di questo esame, la Cassa dovrà prendere in considerazione le decisioni di fissazione dei contributi relative al 2019 più attuali e disponibili al momento della nuova decisione amministrativa, in particolare la decisione dell'8 settembre 2021 (cfr. consid. 5 di cui sopra). (...)”

2.5. Nell'evenienza concreta la Cassa ha riconosciuto al ricorrente un'indennità giornaliera di fr. 24.80 al giorno nel periodo dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. doc. 6), calcolata sulla base di un importo di fr. 11'100 evinto dalla decisione di fissazione dei contributi per

l'anno 2018 (cfr. doc. 1 e 4), ritenuto che la decisione provvisoria di fissazione dei contributi per l'anno 2019 risultava inferiore (cfr. doc. 1, pag. 4 punto 6; su questo aspetto cfr. comunque STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 11.2). Il 3 marzo 2021 è stata emanata la tassazione 2019 da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr. 56'500 (doc. E). Alla voce dati dichiarati figura l'importo di fr. 40'000, mentre a quella dei dati accertati figura l'ammontare di fr. 56'500, con l'indicazione " Reddito aziendale rettificato, tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.) e di altre prestazioni fatte a proprio favore " (doc. E). Con e-mail del 21 agosto 2021 l'assicurato ha chiesto una rettifica del reddito preso in considerazione per il calcolo delle indennità (doc. 5) ed in sede di opposizione ha domandato che fosse utilizzato l'importo alla base del calcolo definitivo dei contributi dovuti nel 2019, ossia fr. 62'100, come da decisione dell'11 agosto 2021 (cfr. doc. 3 ed allegati).

2.6. In concreto, in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020 (cfr. STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 e DTF 147 V 278) , la decisione su opposizione della Cassa che rifiuta il ricalcolo delle indennità giornaliere per il periodo dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020 in seguito all'emissione della tassazione 2019 del 3 marzo 2021 (e della decisione di fissazione dei contributi dell'11 agosto 2021), è corretta. Infatti, per l'art. 5 cpv. 2 seconda frase dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020, dopo la fissazione dell'indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all'avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest'ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data. Tale disposto, come stabilito dal Tribunale federale nella STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 al consid. 11.3.3, citata al consid. 2.4, non è arbitrario e rispetta il principio di uguaglianza giuridica nella misura in cui la regolamentazione è giustificata da un motivo oggettivo legato all'urgenza della situazione. La domanda di ricalcolo delle prestazioni inoltrata dall'insorgente va di conseguenza respinta. Per un'eventuale richiesta relativa al periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021, che esula dalla presente sentenza (cfr. la decisione su opposizione impugnata, pag. 4 punto 6 e verbale del 15 settembre 2021, doc. H), si veda invece il consid. 11.3.4 della STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022.

2.7. Il ricorrente sostiene tuttavia che solo grazie alla decisione formale del 30 agosto 2021 avrebbe potuto contestare per la prima volta il reddito alla base del calcolo delle indennità, ciò che permetterebbe di prendere in considerazione la tassazione 2019 del 3 marzo 2021 e la decisione di fissazione dei contributi 2019 dell'11 agosto 2021. La censura, oltre che per i motivi esposti al considerando precedente, va respinta anche per un altro motivo. Per l'art. 8 cpv. 5 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l'indennità è fissata mediante la procedura semplificata di cui all'art. 51 LPGA. Questa disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle indennità di notevole entità. Per l'art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L'interessato può esigere che sia emanata una decisione (art. 51 cpv. 2 LPGA). Con sentenza 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 il Tribunale federale al consid. 3.1 ha rammentato che una comunicazione emanata in forma semplificata ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LPGA, può produrre i medesimi effetti di una decisione cresciuta in giudicato se l'assicurato non ha manifestato il suo disaccordo con la soluzione adottata dall'assicuratore sociale ed espresso la sua volontà di emanare una decisione formale, entro un termine di esame e riflessione ragionevole, (cfr. DTF 134 V 145 consid. 5.2; DTF 129 V 110 consid. 1.2.2). Nell'ambito delle indennità

giornaliere, la giurisprudenza del Tribunale federale ha fissato il termine di esame e di riflessione ragionevole in 3 mesi o 90 giorni a contare dalla comunicazione del conteggio dell'indennità giornaliera (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.1 con rinvio alla STF C 119/06 del 24 aprile 2007, consid. 3.2 = SVR 2007, AIV n. 24 [dove figura che invece per l'amministrazione la comunicazione cresce in giudicato dopo 30 giorni dalla notifica ed una sua modifica può avvenire solo alle condizioni della riconsiderazione o revisione ai sensi dell'art. 53 LPGA]; STF 8C_14/2011 del 13 aprile 2011, consid. 5). Le contestazioni dei conteggi del 22 aprile 2020, 5 maggio 2020, 16 maggio 2020, 26 maggio 2020, 21 luglio 2020, 5 agosto 2020, 2 settembre 2020 e 21 settembre 2020 sono pertanto tardive, essendone stata chiesta la loro modifica solo in data 21 agosto 2021 (doc. 5). Da rilevare inoltre che i conteggi del 2 settembre 2020 e del 21 settembre 2020 sono stati emessi in seguito ad un'opposizione del ricorrente (cfr. doc. 6: " con il presente conteggio la sua opposizione è accolta e conseguentemente è da ritenersi stralciata dai ruoli "; cfr. anche doc. F). Del resto al momento della loro emanazione erano corrette, non essendo ancora state emanate né la tassazione 2019, né la decisione definitiva di fissazione dei contributi 2019. 2.8. In queste condizioni la tassazione 2019 del 3 marzo 2021 (reddito da attività indipendente di fr. 56'500) e la decisione definitiva dei contributi del 2019 dell'11 agosto 2021 (reddito soggetto a contribuzione di fr. 62'100) non possono essere messe a fondamento del ricalcolo delle indennità per il periodo dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020. La decisione su opposizione impugnata va confermata. 2.9. L'insorgente chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale. Il diritto all'assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall'altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). 2.10. Per quanto concerne le spese, l'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107). 2.11. Per quanto concerne il gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al

gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Il diritto all'assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall'altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio. L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2). L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo. Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l'Alta Corte infatti si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l'istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell'istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).

2.12. Nel caso di specie il ricorrente, nato nel 1963, coniugato, ha una figlia nata nel 2017 e deve mantenere un figlio, residente all'estero, nato nel 2014, con un importo mensile di fr. 300. Nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria l'insorgente ha inoltre indicato di svolgere un'attività indipendente con la quale consegue un reddito di fr. 30'000/35'000 all'anno, ed ha precisato che la moglie, nata nel 1992, fa la "stagionale". A questo proposito, chiamato dal TCA a produrre il salario da ultimo conseguito dalla moglie, il 19 gennaio 2022 il ricorrente ha trasmesso il contratto di lavoro per il periodo dal 16 luglio 2021, indicando che esso è stato prolungato fino al 31 marzo 2022 e che in "seguito potrebbe ottenere un rinnovo dello stesso" (doc. XII/2). L'insorgente ha pure prodotto il certificato d'assicurazione della previdenza professionale della moglie da cui emerge un salario lordo annuo assicurato di fr. 26'347.45 (doc. XII/1). Dalle buste paga prodotte si evince che quest'ultima da luglio a dicembre 2021 ha conseguito un reddito netto di fr. 18'339.45 (1'646 + 3'898.75 + 3'493.35 + 4'027.30 + 3'274.65 + 1'999.40), per una media mensile di fr. 3'056.575 (18'339.45 : 6). L'insorgente ha precisato che nel gennaio 2022 la paga netta di sua moglie potrebbe essere attorno ai fr.

1'000 (cfr. doc. XII e allegati). Per quanto concerne gli oneri ricorrenti, nel formulario per l'assistenza giudiziaria figura: " 700 affitto 120 garage da gennaio 1600 fr. x alloggio ". A questo proposito il 19 gennaio 2022 il ricorrente ha precisato che per problemi di spazio la famiglia traslocherà in un appartamento più grande dove il canone di locazione aumenterà a fr. 1'450 rispetto agli attuali fr. 700 ma che il contratto non è ancora a disposizione (doc. XII). Egli inoltre possiede due veicoli, di cui uno in leasing (_____). L'insorgente ha anche allegato la tassazione fiscale 2019 dove a fronte di un reddito da attività indipendente dichiarato di fr. 40'000 il fisco ha accertato un reddito di fr. 56'500 tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi aziendali e di altre prestazioni fatte a proprio favore. Dalla tassazione 2020 del 29 dicembre 2021, prodotta il 19 gennaio 2022, risulta un reddito totale di fr. 39'233 (doc. XII/10). Da rilevare che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d'esistenza (DTF 140 III 337, consid. 4.2-4.4; DTF 126 III 89 e Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009). Alla luce di quanto sopra, complessivamente l'insorgente, insieme alla moglie, consegue fr. 5'764.85 (arrotondati) al mese (ossia; fr. 2'708.30 {32'500 [media dell'importo tra fr. 30'000 e fr. 35'000 indicato nel certificato per l'assistenza giudiziaria] : 12 mesi}) + fr. 3'056.55 [media reddito netto conseguito dalla moglie fino a dicembre 2021). Da questo importo va in primo luogo dedotto l'ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700 e quello per il mantenimento della figlia nata nel 2017 di fr. 400, secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009) . In seguito occorre dedurre il supplemento del 20% (media tra il 15% ed il 25%) sul fabbisogno minimo di fr. 2'100 (ossia fr. 1'700 + fr. 400) secondo la citata (cfr. consid. 2.11) giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), in concreto fr. 420 (20% di 2'100). Infine vanno dedotte le spese fatte valere con il certificato d'ammissione all'assistenza giudiziaria per un ammontare complessivo di fr. 1'900 (fr. 300 [alimenti per il figlio all'estero] + 1'600 [costo del nuovo alloggio dichiarato nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, importo più favorevole per l'assicurato]). Ne segue che l'insorgente ha a disposizione un importo mensile di fr. 1'344.85 (5'764.85 – 1'700 – 400 – 420 – 1'900). Se si volesse tenere conto del reddito mensile di fr. 1'000 che l'insorgente ha affermato che la moglie potrebbe conseguire nel gennaio 2022, il reddito medio netto della consorte, arrotondato, raggiungerebbe fr. 2'762.75 ([18'339.45 + 1'000] : 7). Il reddito a disposizione dei coniugi, arrotondato, sarebbe così di fr. 1'051.05 (2'708.30 + 2'762.75 – 1'700 – 400 – 420 – 1'900). Con sentenza del 20 settembre 2004 nella causa U 102/04 (cfr. anche STCA 36.2016.35 del 7 dicembre 2016, consid. 2.12) l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) non ha considerato indigente una famiglia composta di due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento del 15-25% all'importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In particolare l'Alta Corte ha rilevato: " (...) 4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle complete per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più

precisamente di fr. 775.50. 4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F., di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente)." (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.) In concreto, rilevato che l'insorgente ha, anche nell'ipotesi a lui più favorevole, un'eccedenza mensile superiore a fr. 1'000, e che potrà saldare la nota professionale ratealmente entro un termine adeguato, l'istanza va respinta. Nel caso concreto, le condizioni per concedere l'assistenza giudiziaria non sono pertanto adempiute, mancando il requisito dell'indigenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.